

MAR 2010

61 attestata con firma di


[Handwritten signature]

pubblicato all'Albo pretorile di

mun. di Orte D.L. D. a

al 6. 1.

Ort., IL_UJL



COMUNE DI ORTE
PROVINCIA DI VITERBO

STATUTO

Approvato con delibera del Consiglio n. 3 del 4 gennaio 2007

COMUNE DI O~TE

PROVINCIA DI VITERBO

STATUTO COMUNALE

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI		TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO
1	Definizione		Capo I
2	Autonomia		Partecipazione dei cittadini - Riunioni - Assemblee -
3	Sede		Consultazioni - Istanze e proposte
4	Territorio	~	
5	Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco	35	Partecipazione dei cittadini
6	Pari opportunità	36	Riunioni e assemblee
7	Assistenza, integrazione sociale e diritti delle handicappate. Coordinamento degli interventi	37	Consultazioni
8	Il ruolo	38	Istanze, petizioni e proposte
9	Le Funzioni	39	Cittadini dell'Unione Europea - stranieri soggiornanti - partecipazione alla vita pubblica locale
10	Tutela della salute e dell'ambiente		Capo II
11	Tutela del Patrimonio naturale - storicoj- artistico e culturale		Referendum
12	Tutela e valorizzazione del territorio comunale	40	Azione referendaria
13	Promozione dello sport e del tempo libero	41	Disciplina del referendum
14	Sviluppo economico	42	Effetti del referendum
15	Tutela dei dati personali		Capo III
	TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNALE (Consiglio - Sindaco - Giunta)		Difensore Civico
	Capo I	43	Istituzione dell'Ufficio
16	Consiglio Comunale	44	Nomina - Funzioni - Disciplina
17	Presidenza	45	Mezzi e prerogative
18	Consiglieri Comunali - Indennità - Convalida - Programma di Governo	46	Rapporti con Il Consiglio
19	Funzionamento del Consiglio - decadenza del Consiglieri	47	Indennità di funzione
20	Gruppi Consiliari		TITOLO IV ATTIVITÀ
21	Sessioni del Consiglio		AMMINISTRATIVA DIRITTI DEL
22	Esercizio della potestà regolamentare		CONTRIBUENTE
23	Commissioni Consiliari permanenti	48	Albo pretorio - Pubblicazione del regolamenti
24	Commissioni tecniche	49	Svolgimento dell'attività amministrativa
25	Indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni	50	Statuto dei diritti del contribuente
26	Interrogazioni		TITOLO V-
	Capo II Sindaco e Giunta		FINANZA - CONTABILITA' ORGANO DI
27	Elezione del Sindaco		REVISIONE E CONTROLLO
28	Linee programmatiche	51	Ordinamento finanziario e contabile
29	Vicesindaco	52	Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione
30	Delegati del Sindaco	53	Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini
31	La Giunta- Composizione e nomina - Presidenza	54	Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio
32	Competenze della Giunta	55	Omissione della deliberazione di dissesto
33	Funzionamento della Giunta	56	Controlli interni
34	Cessazione dalla carica di Assessore.		

Segue: SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO VI I SERVIZI	75	Rappresentanza' del comune in giudizio
57	Forma di gestione		TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI
58	Gestione in economica	76	Violazione delle norme regolamentari
59	Aziende speciali		Violazione alle ordinanze del sindaco
6	Istituzioni	78	Violazione alle ordinanze del responsabili dei servizi
0	Società	79	Violazione alle norme di legge - Sanzioni
61	Associazioni e fondazioni - Affidamento a terzi	80	Modifiche dello statuto
6	Tariffe dei servizi	81	Organi collegiali - Computo della maggioranza richiesta
2		82	Abrogazioni
6	TITOLO VIII	83	Norme transitorie e finali
3	FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE UNIONI E ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALI ACCORDI DI PROORAMMA	84	Entrata in vigore
64	Convenzioni - Unioni e associazioni intercomunali		Allegato A) - Bozzetto e descrizione dello stemma (Art. 5)
6	Accordi di programma		Allegato B) - Bozzetto e descrizione del gonfalone (Art. 5)
5			
	TITOLO VII'		
	UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE		
	Capo I Organizzazione degli uffici e del personale		
	Criteri generali in materia di Organizzazione		
66	Ordinamento degli uffici e dei servizi		
67	Organizzazione del personale		
68	Stato giuridico e trattamento economico del personale		
69	Incarichi esterni		
70	Capo II		
	Segretario comunale - Direttore generale Responsabili uffici ~ servizi		
71	Segretario comunale - Direttore generale Responsabili degli. uffici e dei servizi		
72	Ufficio di supporto agli organi di direzione politica		
73	Messi notificatori		
74			

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

1.11 comune di ORTE è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto; esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

2. La comunità ortana ha Origine etrusche.

3. Essa si è sviluppata su un alto colle nella valle del Tevere, a ridosso del fiume con il quale ha diviso a lungo le sorti. In epoca romana fu Municipio.

4. Nell'alto Medioevo ha avuto particolare sviluppo in seguito ad uno spostamento del sistema viario che ha determinato un aumento di traffici. Da quel tempo ha assunto il titolo di città che ha sempre mantenuto. La stessa vocazione come luogo di scambio, di traffico, di comunicazione, è rimasta con alti e bassi una costante nei secoli successivi.

5. Dalla prima metà del secolo XII° la comunità orfana si è costituita in libero Comune partecipando attivamente alle vicende politiche dei comuni umbri e già, negli anni intorno al 1200, si è data il suo primo statuto.

6. La restaurazione dello Stato della Chiesa tra il secolo XIV° e il successivo ha limitato la sua autonomia e collocato più stabilmente la Comunità nella provincia del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia dove è rimasta uno dei centri provinciali.]

7. Le successive vicende della città di Orte rispecchiano a grandi linee la storia dello Stato Pontificio fino al 1870 quando entrò a far parte del Regno d'Italia. Quella antica vocazione nelle comunicazioni così bene espressa dallo stemma della Comunità Medievale ed attuale, realizzato un tempo dall'incontro tra la via Amerina e i trasporti fluviali sul Tevere, si è ravvivata con la costruzione della ferrovia nel 1864 ed è stata resa definitiva dall'apertura dell'Autostrada del sole nel 1961.

Art. 2 Autonomia

1. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di sussidiarietà assicurando che le proprie funzioni siano svolte dagli uffici territorialmente più vicini ai cittadini, secondo criteri di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni.

3. Il Comune favorisce ed agevola l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.

4. Gli oneri in qualunque forma imposti ai privati debbono essere contenuti nella misura indispensabile per il perseguimento degli interessi pubblici da tutelare.

5. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

6. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

7. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

8. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

9. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 Sede

1. La sede del comune è situata in Piazza del Plebiscito, n° 1.

La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le Commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4 Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto nazionale di statistica, così come perimetrato in rosso nell'allegata planimetria.

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

1. Lo stemma è stato riconosciuto con provvedimento del 3 giugno 1956 dal Presidente del Consiglio dei Ministri; insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone sul quale campeggia lo stemma.

2. Il Consiglio Comunale determina con proprio atto di indirizzo i criteri di esibizione del gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da un Assessore e scortata dai vigili urbani.

3. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

Art. 6

Pari opportunità

3. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 23.

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di qualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 8

Il ruolo

1. Il comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.
2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda al soddisfarli.
3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.
4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi della Comunità Europea, dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri che concorrono allo sviluppo civile economico e sociale dei cittadini.
5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema dell'autonomia, per l'esercizio associato di funzioni e servizi e pluricomunali con il fine di raggiungere più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione da parte di un maggior numero di cittadini delle utilità sociali realizzate, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.
6. Il Comune in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
7. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali, e da vocazioni territoriali economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

Art. 9

Le Funzioni

1. Il Comune cura e rappresenta gli interessi generali della Comunità. Ad esso spettano tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio salvo quelle che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti. Hanno carattere primario le funzioni relative ai settori dei servizi sociali, dell'assetto del territorio e dello sviluppo economico.
2. Le funzioni proprie del Comune sono esercitate secondo le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti. Le Funzioni che estendono i loro effetti ad altre Comunità sono esercitate sulla base di accordi finalizzati a disciplinare rapporti di collaborazione tra le medesime.
3. Il Comune esercita le funzioni di competenza statale e regionale ad esso attribuite.

Art. 10

Tutela della salute e dell'ambiente

1. Il Comune garantisce, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; predispone strumenti idonei a renderlo effettivo favorendo una efficace prevenzione; assicura la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia; definisce con idonee strutture operative il controllo e la salvaguardia dell'ambiente.
2. Il Comune assume come il compito primario la prevenzione e la lotta alla tossicodipendenza ed a qualsiasi altra forma di dipendenza attraverso idonei strumenti ed iniziative di prevenzione.
3. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati, agli inabili e portatori di handicap, ai tossicodipendenti anche favorendo e sostenendo le associazioni professionali e volontarie.

Art. 11

Tutela del patrimonio naturale - storico - artistico e culturale

1. Il Comune definisce con le altre istituzioni e associazioni locali l'adozione di misure idonee a conservare e difendere l'ambiente per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, idrico.
2. Promuove ed opera in collaborazione con enti di ricerca ed istituzioni, culturali, locali, nazionali ed internazionali, lo sviluppo la salvaguardia e la fruizione del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico ed archeologico.
3. Favorisce i collegamenti con comunità di emigrati residenti all'estero.

4. L'Amministrazione, al fine di conseguire obiettivi generali di politica socio-culturale, ha facoltà di assegnare, di volta in volta e ove se ne presenti l'esigenza, ad un soggetto associativo il ruolo di essere punto di riferimento, di coordinamento e di integrazione delle attività delle altre forme associative. Tale scelta è motivata anche dall'esigenza di realizzare una più razionale ed ottimale utilizzazione delle risorse economiche che il Comune annualmente mette a disposizione dei soggetti associativi interessati.

Art. 12

Tutela e valorizzazione del territorio Comunale

4. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione territoriale.
5. Favorisce la valorizzazione ed il recupero del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio Comunale e polo privilegiato dell'attività culturale e sociale cittadina.

Art. 13

Promozione dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove, incoraggia e favorisce lo sport, in particolare quello dilettantistico, ed il turismo sociale giovanile.
2. Per il raggiungimento di tale finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, organismi, associazioni ed ai singoli cittadini.
3. L'utilizzo delle strutture dei servizi e degli impianti saranno disciplinati dal regolamento che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni e singoli cittadini alle sole spese di gestione, salvo che ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.

Art. 14 Sviluppo Economico

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997 n° 59, il Comune si avvale della conferenza Stato -Città - Autonomie Locali, in particolare per:
 - a) coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;
 - b) promuove i programmi atti a favorire lo sviluppo del terziario per assicurare la qualificazione professionale e l'occupazione giovanile;
 - c) favorisce, con iniziative culturali, artistiche e sportive, il rilancio del turismo stimolando il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi;
 - d) tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato;
 - e) incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi e la cogestione;
 - f) tutela e garantisce i diritti dei consumatori e, per quanto riguarda i servizi pubblici, l'informazione e le iniziative per l'efficienza degli stessi, con particolare riferimento ai diritti dei consumatori e degli utenti

Art. 15

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Capo I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16
Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio.
2. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
3. Il Consiglio Comunale nella prima seduta - con votazioni separate - elegge, a voto palese per appello nominale, su proposta di un quinto dei consiglieri assegnati, che perviene al consigliere comunale anziano, almeno 24 ore prima della seduta, il Presidente del Consiglio ed un Vice Presidente vicario.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati in sede di prima votazione; in seconda votazione si contano, quali voti a favore, anche le astensioni; nella terza votazione per l'elezione è sufficiente la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Per tale votazione ciascun Consigliere Comunale ha diritto ad un solo voto che esprime a favore di un candidato presidente.
5. Il vice Presidente- Vicario è eletto con successive separate votazioni con le stesse procedure di maggioranza richieste per il Presidente. Il vice Presidente Vicario entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione, previo giuramento davanti al Consiglio, osservando la formula seguente: " Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio, nell'interesse del Comune per il pubblico bene",
7. La delibera consiliare di elezione del Presidente del Consiglio Comunale e del vice Presidente è approvata con voto palese, è immediatamente esecutiva ai sensi della legge vigente.
8. Il Presidente del Consiglio Comunale e il vice Presidente Vicario rimangono in carica per tutto il periodo di vigenza dell'attività del Consiglio e possono essere revocati su iniziativa di un terzo dei Consiglieri assegnati e a seguito di un voto palese di sfiducia della maggioranza dei consiglieri assegnati.
9. In caso di vacanza dell'ufficio, sino all'elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale, il vice Presidente convoca e presiede il Consiglio, svolgendone le funzioni di sostituto, nei casi di assenza o impedimento.
10. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio Comunale.
11. Egli ha i poteri seguenti.
 12. convoca e presiede il Consiglio Comunale;
 13. coordina l'attività della conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari;
 14. riceve le dichiarazioni dei consiglieri per l'assegnazione al gruppo consiliare prescelto;
 15. riceve le dimissioni dei Consiglieri Comunali iscritte al protocollo - e propone la surrogazione o sospensione o sostituzione di questi;
 16. riceve le dimissioni del Sindaco e ogni altra comunicazione,
 17. garantisce il regolare svolgimento delle attività del Consiglio, assicurandone il mantenimento dell'ordine come da regolamenti;
 18. convoca il Consiglio Comunale, a richiesta degli aventi diritto, in base alle norme di legge e del presente Statuto, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste
 19. riceve le osservazioni del collegio dei Revisori dei conti al Consiglio Comunale;
 20. fa istruire, dai competenti uffici, le deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale, avvalendosi della collaborazione del Segretario generale, del Direttore Generale, dei Dirigenti e Funzionari d'intesa con il Sindaco e con la Giunta;
 21. convoca, di concerto con il Sindaco, i Dirigenti e Funzionari del Comune, al fine della loro partecipazione alle attività burocratiche del Consiglio;
 22. riceve la mozione di sfiducia firmata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e la iscrive all'ordine del giorno non prima di 10 giorni e non più tardi di trenta dal ricevimento;
 23. riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le risoluzioni da sottoporre al Consiglio;
 24. tutela le prerogative dei Consiglieri Comunali e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni, attesta la partecipazione di questi al Consiglio Comunale;
 25. firma gli atti e le deliberazioni del Consiglio Comunale insieme al Segretario Generale;
 26. svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dal presente Statuto.

12. Egli ha diritto a ricevere le copie delle delibere adottate dalla Giunta, con la clausola esecutività, contestualmente ai capi gruppo consiliari da notificarsi presso l'Ufficio dei capi gruppo,

13. Al Presidente del Consiglio Comunale compete una indennità pari a quella spettante agli assessori. Al Vice Presidente non compete alcuna indennità, eccetto i casi di sostituzione totale del Presidente nelle sedute del Consiglio Comunale.

14. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'ufficio del Presidente del Consiglio nelle materie di cui alle presenti sono dettagliate dal Regolamento.

Art. 17

Consiglieri comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

27. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge.

28. Ogni consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

4. Con norma regolamentare: il consiglio definisce, in ordine alle indennità di funzione dei consiglieri, la procedura di formalizzazione dell'opzione, la procedura per la determinazione dell'indennità, nell'ambito dei massimali fissati dalla legge, e le modalità per l'applicazione di riduzioni alle stesse in caso di assenza non giustificata dalle sedute degli organi collegiali.

5. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni" in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, il comune ripeterà dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

6. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n.267.

7. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

8. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

9. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

10. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

11. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 18

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - dieci giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - 24 ore prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al presidente del consiglio, da parte del responsabile del servizio, nel rispetto dei termini di cui alla lettera a);

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati dalla legge;

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) fissare il tempo riservatè, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

f) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta;

g) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.

2. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

3. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 19 Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un unico consigliere, a questi sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capo gruppo il consigliere più anziano del gruppo, secondo il presente Statuto.

3. I Consiglieri che non intendono più far parte dei gruppi, come individuati nel precedente comma, non hanno, singolarmente, titolo e prerogativa di gruppo consiliare, hanno invece facoltà di:

29. dichiarare di appartenere ad un diverso gruppo

30. costituire un gruppo misto purché formato da almeno due consiglieri.

I Consiglieri debbono dare comunicazione scritta, di quanto sopra, alla segreteria comunale antecedentemente alla seduta del primo Consiglio Comunale utile.

4. La conferenza dei capi gruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari quando non sia stato eletto il Presidente del Consiglio Comunale; concorre alla programmazione delle riunioni ed ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

5. Ai gruppi consiliari sono assicurati, anche in funzione della loro consistenza, idonei spazi e supporti tecnici, tecnologici ed organizzativi. Nell'applicazione di questa norma hanno priorità assoluta i gruppi di opposizione.

Art. 20 Sessioni del consiglio

31. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

32. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

33. per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

34. per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

35. per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

36. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

Art. 21 Esercizio della potestà regolamentare

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore, trova applicazione l'articolo

Art. 22
Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale può costituire, al suo interno, commissioni permanenti con deliberazione adottata nella prima seduta, successive a quella della convalida degli eletti. Per quanto riguarda le competenze si rimanda al regolamento comunale.

2. Le Commissioni Consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente sia la maggioranza che la minoranza, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

3. La maggioranza e la minoranza designano i componenti delle commissioni, come previsto dal regolamento, in rapporto alla loro consistenza numerica, almeno 20 giorni prima dalla deliberazione di cui al comma 1° ed entro lo stesso termine li comunicano al Sindaco o al Presidente del Consiglio.

4. La conferenza dei Capigruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento,

5. Il Presidente del Consiglio Comunale o il Sindaco iscrive all'Q.d.G. della prima riunione del Consiglio Comunale, la costituzione delle commissioni consiliari permanenti che viene effettuata con votazione in forma palese.

6. Il Presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

37. I componenti delle Commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

38. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 23
Costituzione di commissioni speciali

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste,

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

39. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

40. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate. 6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

7. Il Comune assume la parità reale dei diritti uomo-donna come fondamento della propria azione e può istituire una "Commissione delle pari opportunità" della quale fanno parte di diritto le elette nel Consiglio Comunale. Le modalità di costituzione, di funzionamento ed i suoi compiti sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 24
Commissioni tecniche.

1. All'inizio del mandato amministrativo o nel corso del medesimo possono essere nominate da parte degli organi istituzionali, le commissioni tecniche previste da norme legislative e dell'ordinamento comunale,

2. La composizione, le modalità di nomina, le competenze delle commissioni tecniche si uniformano alle disposizioni dettate dalla legge, dai regolamenti e dalle deliberazioni istitutive.

3. Le commissioni tecniche devono avere il carattere della essenzialità, ai sensi della legislazione vigente, altrimenti non sono istituite e si rende più tempestiva l'azione amministrativa.

Art. 25

Indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

41. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.

42. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 26 Interrogazioni

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori secondo le modalità previste dal regolamento.

2. Il sindaco, dispone:

43. se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;

44. se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

Capo II SINDACO

E GIUNTA

Art. 27 Elezione del sindaco

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale,

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 28 Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 29 Vicesindaco

1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 30 Delegati
del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.
5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 31

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da non più di n° 6 Assessori, compreso il Vice sindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consiglio comunale, nel numero massimo di 2. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.
45. Il sindaco, per la nomina della giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.
46. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 32
Competenze della giunta

47. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
48. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 33
Funzionamento della giunta

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 34
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
49. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
50. Alla eventuale sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco entro il limite massimo di 60 giorni dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI Istanze e
PROPOSTE Art. 35
Partecipazione dei cittadini

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con tevere, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività, con facoltà di istituire assemblee territoriali secondo modalità prevista da apposito regolamento.

2. Sono organi delle stesse, qualora istituite, il Presidente e l'Assemblea; il numero delle Assemblee, i confini territoriali delle stesse, le modalità di elezione e le funzioni attribuite sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale previo coinvolgimento dei cittadini interessati.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

4. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

5. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

6. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione, degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 36 Riunioni
e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

51. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

52. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

53. per la formazione di comitati e commissioni;

54. per discutere problemi;

55. per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 37
Consultazioni

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

56. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.

57. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Art. 38

Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte sono sottoscritte almeno daelettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 39

Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

a) favorisce la inclusione in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Capo II REFERENDUM

Art. 40 Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi nelle materie di esclusiva competenza comunale.

58. Non possono essere indetti referendum:

59. in materia di tributi locali e di tariffe;

60. su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

61. su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

62. piano regolatore e piani di attuazione;

63. disposizioni in materia di personale;

64. designazioni e nomine presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

65. I soggetti promotori del referendum possono essere:

66. il trenta per cento del corpo elettorale;

67. il consiglio comunale.

4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizioni al i.

Art. 41 Disciplina del
referendum

68. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
69. In particolare il regolamento prevede:
 70. i requisiti di ammissibilità;
 71. i tempi;
 72. le condizioni di accoglimento;
 73. le modalità organizzative
 - a) i casi di revoca e sospensione; f) le modalità di attuazione.

Art.42

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III
DIFENSORE CIVICO

Art. 43
Istituzione dell'ufficio

1. È istituito nel comune ufficio del «difensore civico» quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Il Difensore Civico è eletto, su proposta della conferenza dei capigruppo, dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, in sede di prima votazione; nelle votazioni successive, è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti in Consiglio.
4. Egli resta in carica per la stessa durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto esercitando le proprie funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere eletto per due volte consecutive.
5. Il Difensore Civico, prima del suo insediamento, presta giuramento davanti al Consiglio Comunale con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
6. La copertura della carica di Difensore Civico nell'anno antecedente le elezioni amministrative, comporta l'ineleggibilità a Consigliere Comunale e/a Sindaco.

Art. 44
Nomina - Funzioni - Disciplina

1. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e provata competenza giuridico-amministrativa o che abbiano svolto funzioni di Giudice di Pace o ex Giudice Conciliatore.
2. Non può essere nominato Difensore Civico:
 - a) chi si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i Parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;

74. i ministri di culto;

75. gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevono da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, segretario comunale o dipendenti del Comune;

g) chi ricopre incarichi di responsabilità politica o sindacale a qualunque livello.

3. il Difensore Civico decade per i motivi previsti nell'art. 41 del T.U. 18/8/2000 n° 267 o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dal proprio ufficio con deliberazione motivata del consiglio comunale votata con la stessa maggioranza necessaria all'elezione, per gravi inadempienze ai doveri di ufficio.

4. Il comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti sono disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

Art. 45

Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione Comunale, dotata di attrezzature d'ufficio e di quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa presso l'amministrazione comunale, le aziende, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio o dell'ufficio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

76. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.

77. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodo temporali ben definiti; segnala agli organi sopra ordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate. 6. Tutti i responsabili dei servizi e degli uffici sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

Art. 46 Rapporti

con il Consiglio

1. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

78. La relazione viene discussa dalla conferenza dei capigruppo.

79. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore Civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio Comunale.

Art. 47 Indennità

di funzione

1. Al Difensore Civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli Assessori comunali oltre eventuali e documentati rimborsi spese.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 48

Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio o comunale per la pubblicazione dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo le modalità e per i periodi di tempo stabiliti dalla legge.
2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi rispondono delle pubblicazioni ciascuno per le proprie competenze.

Art. 49

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
4. La partecipazione dei cittadini residenti ed iscritti nelle liste elettorali nonché dei destinatari interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive promosse, è assicurata e garantita dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal Regolamento.

Art. 50

Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati e integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
 80. all'informazione del contribuente (art. 5);
 81. alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
 82. alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
 83. alla remissione in termini (art. 9);
 - a) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
 - b) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V
FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 51
Ordinamento finanziario e contabile

84. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.

85. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267¹.

Revisio economico-finanziaria - Organo di revisione

86. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

87. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

4. L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 41, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 53

Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, ai sensi dell'art. 1 comma 30 della legge n° 75/2001 lo predispone d'ufficio per sottoporlo al consiglio.

2. Nel caso di cui al comma 11, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla giunta, il segretario comunale in funzione di commissario assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

3. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal segretario comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 54

Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio, da parte del segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 55

Mancata adozione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il segretario comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari le motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttosamente il termine il segretario comunale nella sua qualità di commissario ad acta adotta la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 56
Controlli interni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell'art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare] anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale ovvero i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. n. 267/2000;

d) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

88. Con i regolamenti:

- di contabilità, previsto dall'art. 152 del T.U. n. 267/2000;

- sull'ordinamento generale degli uffici e servizi previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.

165'

è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

TITOLO VI
I SERVIZI

Art. 57
Forma di gestione

1. Per la gestione delle reti ~ l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

89. istituzioni;

90. aziende speciali, anche consortili;

91. società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

92. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 58 comma 2.

93. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Per i servizi privi di rilevanza economica trova in ogni caso applicazione l'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall'art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001, e successive modificazioni.

Art. 58
Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 46.

Art. 59
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dall'art. 35 della legge 448/2001 e successive modificazioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

94. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale ~ attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio!

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

95. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.

96. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 60 Istituzioni

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente irresponsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico

concorso. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 61 Società

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture e altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per l'applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 62

Associazioni e fondazioni - Affidamento a terzi

1. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

Art. 63 Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione della giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevedibili possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
UNIONI E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 64

Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 65 Accordi
di programma

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

I^o Art. 67 d' . . .
C

In materia di organizzazione

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
 - accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
 - compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
 - attuazione dei controlli interni.
2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Ordinamento degli uffici e dei servizi

 1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
 2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 68
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

97. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

98. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 69
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 70
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi e degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 71

Segretario comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

99. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

100. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 72

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. In assenza di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

101. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

102. la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

103. la stipulazione dei contratti;

104. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

105. gli atti di amministrazione e gestione del personale;

106. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U.

18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di «messo comunale» autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 73

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da altra pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 74

Messi notificatori

1. Il comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto,

2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei messi fanno fede fino a prova di falso.

Art. 75

Rappresentanza del comune in giudizio

1. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla giunta comunale, il comune si costituisce mediante il sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, o suo delegato.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76

Violazione delle norme regolamentari

1. In relazione al disposto dell'art. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3 e successive modificazioni, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 77

Violazione alle ordinanze del sindaco

1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 78

Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

1. le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.
2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art. 79

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 80 Modifiche
dello statuto

1. le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

107. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

108. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 81 Organi
collegiali.

Computo della maggioranza richiesta

1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico.

2. la disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

Art. 82
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 83
Norme transitorie e finali

1. Sino all'entrata in vigore del presente Statuto si applicano le norme previste nel precedente purchè compatibili con la legislazione sopravvenuta.

2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

Art. 84
Entrata in vigore

1. Il presente statuto:

- pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;
- affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;
- inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;

entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

2. Il presente statuto oltre ad essere pubblicato secondo le modalità contenute nel comma precedente e nel rispetto del 5° comma dell'art. 6 del Dlgs. 267/2000, dovrà essere pubblicato nell'ambito della cittadinanza con ogni mezzo possibile.

ALLEGATO A) - Bozzetto e descrizione dello stemma (Art. 5)

ALLEGATO B) - Bozzetto e descrizione del gonfalone (Art. 5)

•

